

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 3 novembre 1961 concernente l'aggiunta di un art. 19 bis
alla legge di applicazione del Codice penale svizzero

(del 1. dicembre 1961)

Il disegno di legge in esame propone la riforma dell'art. 19 bis della legge di applicazione, 28 maggio 1941, del Codice penale. L'articolo citato — art. 19 bis — veniva introdotto con la legge 27 febbraio 1952 che completa la legge di applicazione sopra citata. Siamo nel campo del titolare del diritto di querela in materia di delitti contro la famiglia. La norma vigente è la seguente: « Il Dipartimento cantonale dell'interno è l'Autorità designata a presentare querela per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza famigliare, previsto dall'art. 217 CP », a seguito della revisione del 5 ottobre 1950 del CP. L'azione penale è proponibile soltanto a querela di parte: il diritto di querela spetta all'offeso del reato e agli aventi diritto, ma possono presentare querela, in base all'art. 217, 2 CP, anche le Autorità designate dal Cantone, le quali agiscono come mandatari. Il reato di trascuranza dei doveri di assistenza famigliare può ledere i diritti di assistenza tra parenti o i diritti del coniuge divorziato, come può ledere i diritti di una persona che l'autore del reato ha messo incinta fuori del matrimonio o i diritti di un figlio naturale. La norma vigente attribuisce quindi al Dipartimento dell'interno la competenza di esercitare il mandato di querela poichè detto Dipartimento in sè riuniva, nel tempo della novella legislativa, gli organi tutelari della pubblica assistenza propri a queste specifiche funzioni, quali e precisamente il Servizio cantonale della pubblica assistenza e l'Autorità di vigilanza sulle tutele e curatele.

Il decreto esecutivo, emanato dal Consiglio di Stato in data 17 febbraio 1959, istituiva il Dipartimento delle opere sociali e il Dipartimento dell'economia pubblica. Il decreto assegna al Dipartimento delle opere sociali l'amministrazione dell'Ufficio cantonale della pubblica assistenza, e in conseguenza le competenze fissate dalle leggi e dai regolamenti, al Dipartimento dell'interno passano al Dipartimento delle opere sociali. Il decreto esecutivo è tuttavia silente in proposito. La lacuna è evidente. Tanto il decreto assegnava l'Ufficio di pubblica assistenza al Dipartimento delle opere sociali, quanto ometteva di indicare esplicitamente il trapasso delle competenze dal Dipartimento dell'interno al Dipartimento delle opere sociali. Le querele sono state, tuttavia, presentate, per oltre tre anni dall'Ufficio cantonale della pubblica assistenza senza che mai sorgesse una sola contestazione.

Di recente, in data 25 maggio 1961, l'on. Procuratore pubblico sopracenerino, con ufficio al Consiglio di Stato, avvertiva che un difensore eccepiva, in apertura di dibattimento, la legittimità della querela presentata dal Servizio cantonale della pubblica assistenza, sezione del Dipartimento delle opere sociali, invocando a sostegno, in appunto, l'art. 19 bis della legge di applicazione del Codice penale, secondo il quale il Dipartimento cantonale dell'interno è la sola Autorità designata a presentare querele per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza familiare previsto dall'art. 217, 2 del Codice penale. Una decisione formale sulla eccezione non è stata tuttavia emanata in quanto le parti pattuivano una transazione.

Questa Commissione ha sentito il parere, tramite il relatore, dell'on. presidente della Camera criminale e degli on.li Procuratori pubblici i quali sarebbero per propendere, ad eccezione dell'on. Procuratore sopracenerino, a favore della eccezione sollevata dal difensore. I magistrati sentiti concordano tuttavia tutti a favore della proposta del Consiglio di Stato allo scopo di definire la questione per impedire in avvenire venga gravemente intralciata l'azione giudiziaria in materia di un reato tra i più frequenti e che comporta per il Servizio della pubblica assistenza oneri molto elevati.

Questa Commissione approva la modificazione del citato art. 19 bis della legge di applicazione del Codice penale nel senso che competenti a presentare querela per il reato di cui all'art. 217 CP, sono il Dipartimento dell'interno e il Dipartimento delle opere sociali.

Per la Commissione della Legislazione :

Bernasconi P., relatore

Barchi P.F. — Bignasca — Bordoni —

Borella F. — Coppi — Induni Emilio

— Lafranchi — Maino — Snider
